

IL DIRETTORE GENERALE

VISTE le leggi 18/03/1968, n. 337, 29/07/1980, n. 390, 09/02/1982, n. 37, recanti disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante;

VISTA la legge 30/04/1985, n. 163 e successive modificazioni, recante "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo";

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, come modificato dal successivo D.P.C.M. del 24 giugno 2021 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTO il D.M. 28 gennaio 2020, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, in particolare, l'art. 6, comma 1, ai sensi del quale il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è rinominato "Ministero della cultura";

VISTO il D.M. 27 luglio 2017, come modificato dal D.M. 25 ottobre 2021, recante "Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163";

VISTO il decreto di attribuzione dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito al Dott. Antonio Parente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 2021, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2021 al n. 295;

VISTO l'art. 183, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha previsto che "Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo fino all'80 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019" e che "La restante quota del contributo, comunque non inferiore a quello riconosciuto per l'anno 2019, è erogata entro il 28 febbraio 2021";

VISTO il decreto ministeriale 31 dicembre 2020, recante "Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 183, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e modifiche all'articolo 44 del decreto ministeriale 27 luglio 2017";

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 1, del D.M. 31 dicembre 2020, in base al quale "Per l'anno 2021, in ragione delle difficoltà operative derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19, nonché per assicurare la tutela dell'occupazione e la continuità progettuale, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogata un'anticipazione del contributo fino al 65 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019", e il comma 2 dell'art. 1, ai sensi del quale "La restante quota del contributo è erogata nell'anno 2022 sulla base delle attività effettivamente svolte negli anni 2020 e 2021 e rendicontate con la presentazione della documentazione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni, con le modalità ivi previste, entro il: a) 31 marzo 2022; ovvero b) 30 aprile 2022, nel caso in cui il soggetto beneficiario sia tenuto alla redazione di un bilancio ai sensi dell'articolo 2423 del codice civile";





DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

VISTO il comma 3 dell'art. 1 del predetto D.M. 31 dicembre 2020, il quale prevede che "La rendicontazione di cui al comma 2, anche ai fini della applicazione degli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni, in materia di verifiche, controlli, decadenza, riduzione e revoca del contributo, deve altresì riportare: a) le attività svolte; b) la conformità delle attività alle misure di sicurezza connesse all'emergenza sanitaria da Covid-19; c) la riprogrammazione delle attività sospese o cancellate a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, anche con riguardo ai contratti annullati o cancellati e ai lavoratori coinvolti; d) la messa in atto di misure di tutela occupazionale nei confronti dei lavoratori dipendenti e non, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i titolari di contratto a tempo determinato e gli scritturati, assicurando adeguate forme di integrazione salariale e/o ristoro";

CONSIDERATO che Omnia s.r.l. è stata finanziata a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo nel triennio 2018-2020, nel settore Imprese di produzione di circo, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.M. 27 luglio 2017;

CONSIDERATO che, per l'anno 2021, ad Omnia s.r.l. è stato riconosciuto il medesimo contributo dell'anno 2019, pari a € 41.948,62 (quarantunomilanovecentoquarantotto/62), ai sensi del citato articolo 1, comma 1, del D.M. 31 dicembre 2020;

CONSIDERATO che, per l'anno 2021, ad Omnia s.r.l. è stata riconosciuta un'anticipazione pari a € 26.173,94, al netto della ritenuta d'acconto e dell'imposta di bollo;

CONSIDERATO che per la concessione del contributo di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b) del D.M. 27 luglio 2017, cui rinvia il D.M. 31 dicembre 2020, è richiesto lo svolgimento di "almeno centocinquanta rappresentazioni" e che, ai fini del raggiungimento della predetta soglia minima, possono essere prese in considerazione fino a cinquanta rappresentazioni effettuate all'estero, attestate da dichiarazioni di rappresentanze consolari e/o culturali italiane, o da pubbliche autorità locali, o da idonei contratti e da regolarità contributiva relativamente ai periodi di attività all'estero; RILEVATO che il numero complessivo delle rappresentazioni dichiarate da Omnia S.r.l. nella domanda di consuntivo codice CONS-2021-110228-CESVAC1-00002 per gli anni 2020/2021 risulta pari a 130;

VISTA la nota del 20 maggio 2022, prot. n. 4939, con la quale la Direzione generale Spettacolo ha comunicato a Omnia s.r.l. ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del D.M. 27 luglio 2017, l'avvio del procedimento di revoca del contributo riconosciuto per l'anno 2021;

VISTA la comunicazione pervenuta a mezzo pec del 21 maggio 2022 in riscontro al suddetto preavviso di revoca, con la quale l'organismo ha confermato la riduzione dei valori della dimensione quantitativa registrati a consuntivo a seguito della riduzione dell'attività effettuata negli anni 2020 e 2021;

CONSIDERATO che, con la predetta nota del 20 maggio 2022, la Direzione Generale Spettacolo ha altresì richiesto la restituzione dell'anticipazione pari all'importo lordo di € 27.266,60, già erogata con D.D.G. 19 maggio 2021, n. 788;

VISTO l'articolo 8, comma 2, del D.M. 27 luglio 2017, in base al quale "È disposta, con provvedimento del Direttore Generale, la revoca del contributo annuale assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, nei seguenti casi: a) qualora sia accertato il mancato rispetto a consuntivo dei requisiti minimi di attività...";

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la revoca del contributo di € 41.948,62 (quarantunomilanovecentoquarantotto/62), riconosciuto per l'anno 2021 a favore di Omnia s.r.l. ai sensi del citato articolo 1, comma 1, del D.M. 31 dicembre 2020;

DECRETA

Art. 1

(Revoca del contributo)

Alla luce di quanto esposto in premessa e, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 8, comma 2, del D.M. 27 luglio 2017, è disposta la revoca del contributo di € 41.948,62 (quarantunomilanovecentoquarantotto/62), riconosciuto per l'anno 2021 a favore di Omnia s.r.l., ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.M. 27 luglio 2017, con conseguente





recupero dell'anticipazione pari a € 26.173,94 (ventiseimilacentosettantatre/94), al netto della ritenuta d'acconto e dell'imposta di bollo, secondo le modalità che verranno rese note con successiva comunicazione.

Art. 2

(Rimedi esperibili)

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Art. 3

(Pubblicità e notifica)

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Direzione Generale Spettacolo con valore di notifica nei confronti degli organismi interessati: http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it

IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Antonio Parente)

